



Sentenza TAR Toscana

n. 01602/2016 del 8/11/2016

Spese legali

- Ricorso 1310/2016 Spese compensate + revocato il patrocinio
- Ricorso 143/2016 Spese compensate
- Ricorso 180/2016 Pagamento delle spese (a favore del comune di Campi B.zio) da parte di Città Metropolitana e di Q.tHermo

Ricorso 1310/2014

- Proposto da WWF – Italia Nostra –Associazione Forum ambientalista
- Per l'annullamento dell'VIA (deliberazione Giunta Provinciale FI n. 62 del 17/4/2014)
- Respinto perché inammissibile e in parte infondato nel merito
- Sulla base della complessiva inammissibilità e infondatezza delle censure proposte revoca il patrocinio a spese dello Stato all'Associazione Forum Ambientalista

Ricorso 1310/2014

Fra le motivazioni:

- inammissibile l'impugnativa della Deliberazione di ATO 28/11/2011 relativa alla all'aggiudicazione a Q.tHermo;
- non ha [...] alcun senso, tentare di ridiscutere la scelta di localizzare una certa tipologia di impianto in località "Case passerini" quando detta scelta è già stata precedentemente effettuata da provvedimenti forniti di evidente autonomia funzionale o prospettare una possibile "opzione zero" è [...] già stata decisa (ed in quel luogo da precedenti atti programmatori);
- non è ravvisabile nella normativa VIA un qualche principio che permetta di ridiscutere scelte programmatiche precedenti;
- la mancata impugnazione degli atti programmatici precedenti (in particolare il nuovo Piano interprovinciale per la gestione dei rifiuti urbani rende "del tutto impossibile ridiscutere oggi gli assetti programmatici del settore e la localizzazione di un determinato tipo di impianto in detto ambito");

Ricorso 1310/2014

... fra le motivazioni:

- respinte le censure sulla quantità dei rifiuti trattati, sulla componente atmosfera e le contestazioni sui modelli meteorologici
- respinte le contestazioni sui rischi per la salute umana: in questo contesto secondo il TAR **non è ravvisabile, come sostenuto dalle ricorrenti “nella prescrizione relativa al monitoraggio successivo dell’attività svolta (da Q.tHermo) una qualche contraddittorietà con la valutazione positiva del progetto;**
- giudizio positivo “in ordine all’attuale progettazione dell’impianto (che raggiunge valori di emissione valutabili nella metà dei valori limite previsti dal D.Lgs n. 155 del 2010);
- giudizio positivo in ordine alla sufficienza delle argomentazioni contenuto nello Studio di impatto ambientale in ordine alla “Direttiva Seveso”;
- **“l’impatto ambientale dell’intervento è stato compiutamente valutato”**

Ricorso 143/2016

- Proposto da WWF – Italia Nostra – Associazione Forum ambientalista
- Per l'annullamento dell'Autorizzazione (Atto Dirigenziale Città Metropolitana FI n. 4688/2016)
- Respinte tutte le eccezioni relative alla localizzazione ed all'impatto ambientale già esaminate nel ricorso contro la VIA

Ricorso 143/2016

- accolto parzialmente in riferimento alla necessità che la Conferenza dei servizi anziché disporre direttamente la variante allo strumento urbanistico avrebbe dovuto attivare tale variante “attraverso l’accordo di pianificazione di cui all’art. 41 della L.R. n. 41 del 2014”;
- rispetto all’intervenuto DPCM 10 agosto 2016 che ha dichiarato l’opera di interesse nazionale il TAR osserva che si tratta “**di una qualificazione normativa valutabile in sede di rinnovazione del procedimento**”;

Ricorso 143/2016

- accolto anche in riferimento alla mancata realizzazione delle opere di rinaturalizzazione “boschi della piana” in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto nel 2005 tra la Provincia di Firenze, i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio e ATO Toscana 6;
- tale atto aveva contenuto direttamente precettivo per la Provincia;
- l'accoglimento del ricorso per questo aspetto deriva dalla “necessità di mantenere fermi gli esiti della precedente attività amministrativa in materia di scelte e localizzazione dell'impianto di “Case Passerini” che ha portato a respingere il ricorso contro la VIA

Ricorso 180/2016

- Proposto da Comune di Campi Bisenzio
- Per l'annullamento dell'Autorizzazione (Atto Dirigenziale Città Metropolitana FI n. 4688/2016)
- Accolto per le motivazioni già indicate in riferimento alle censure esposte dagli altri ricorrenti nel ricorso 143/2016 (mancata realizzazione opere compensative)